

Diritto di recesso dei soci: stretta della Cassazione

Società

Diritto concesso solo a chi non ha concorso alla delibera

Il concorso all'operazione non si esaurisce nel voto espresso in assemblea

Angelo Busani

Il socio che ha concorso all'effettuazione di un'operazione complessa non può recedere anche se non vota la delibera con la quale l'operazione si conclude: così decidendo, la prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 30133 del 14 novembre 2025, fissa un principio destinato a incidere notevolmente sull'interpretazione dell'articolo 2437, primo comma, del Codice civile: il diritto di recesso spetta solo ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma il "concorso" non si esaurisce nel voto espresso in assemblea. Esso può manifestarsi anche attraverso la partecipazione sostanziale a un'operazione più ampia e articolata: se il socio ha contribuito alla realizzazione di un progetto unitario noto fin dall'origine, il diritto di recesso gli è precluso, anche se si è astenuto o non ha partecipato alla votazione nella delibera finale.

Il caso nasce dal complesso processo di integrazione tra il gruppo Premafin/Fondiar-

SAI, controllato dalla famiglia Ligresti, e il gruppo Unipol. Nel gennaio 2012, Premafin e Unipol Gruppo Finanziario avevano siglato un accordo di investimento volto a risanare la situazione patrimoniale del gruppo Ligresti e a creare un grande polo assicurativo nazionale. L'operazione prevedeva una serie di passaggi tra loro inscindibili: l'aumento di capitale riservato a Unipol, la ristrutturazione del debito di Premafin e, come sbocco finale, la fusione per incorporazione di Premafin, Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni in Fondiaria-SAI, poi divenuta Unipol-Sai Assicurazioni.

Dopo aver approvato nel 2012 l'aumento di capitale che consentì a Unipol di acquisire l'81 per cento del capitale di Premafin, le società lussemburghesi riconducibili ai Ligresti inviarono nell'autunno 2013 le dichiarazioni di recesso a seguito della delibera di fusione, ritenendo di poter esercitare il diritto previsto dall'articolo 2437 del Codice civile, in quanto non avevano partecipato all'assemblea che approvò la fusione del 25 ottobre 2013.

I giudici di merito avevano negato la legittimità del recesso e la Cassazione ha confermato: quelle società, pur assenti alla delibera, avevano «concorso» alla sua adozione, perché avevano promosso e deliberato atti essenziali e inscindibili dal risultato finale. In altre parole, la delibera di fusione era l'ultimo anello di una catena decisionale unica, conosciuta e condivisa fin dall'inizio da chi deteneva il controllo di Premafin.

La Cassazione ha così chiarito che il «concorso» menzionato dall'articolo 2437 non coincide con l'espressione del voto favorevole, ma comprende anche qualsiasi comportamento che, sul piano causale, abbia contribuito alla decisione finale.

Quando la delibera rappresenta l'esito di un'operazione complessa e unitaria – come nel caso del salvataggio e dell'integrazione dei gruppi assicurativi – il socio che ha partecipato alle fasi preparatorie non può poi "chiamarsi fuori" invocando il diritto di recesso.

Nel lungo percorso argomentativo, la Corte ha sottolineato che la riforma societaria del 2003 ha eliminato la natura eccezionale del recesso, configurandolo come strumento di equilibrio tra la regola maggioritaria e la tutela del socio-investitore. Tuttavia, proprio perché il recesso è un diritto di natura economica e non meramente recattiva, esso deve essere esercitato in coerenza con la buona fede e non può trasformarsi in un rimedio opportunistico.

Nel caso di Premafin, le stesse persone erano contemporaneamente amministratori delle società controllanti e delle controllate, nonché rappresentanti delle holding lussemburghesi titolari delle partecipazioni. Per la Corte, ciò dimostrava la piena consapevolezza e il contributo determinante dei Ligresti all'operazione che portò alla fusione con Unipol: nessuna dissociazione era dunque possibile, neppure formale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+LAVORO
Lavoratori agricoli
Il perimetro delle controversie sulle prestazioni spettanti ai lavoratori dipendenti in agricoltura ruota intorno

ai profili della iscrizione e/o registrazione negli elenchi nominativi.
di **Silvano Imbriaci**
La versione integrale dell'articolo su **ntpluslavoro.ilsole24ore.com**

Tfr, il coefficiente è 1,998752

Rapporto di lavoro

Nevio Bianchi
Pierpaolo Perrone

A ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2024 è 1,998752. In caso di corresponsione di

una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non è soggetta a rivalutazione la quota di

trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 addetti che non ha aderito alla previdenza complementare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
ntpluslavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale di articolo e tabella

I coefficienti annuali e mensili

MESI	TFR MATURATO FINO AL PERIODO COMPRESO TRA	AUMENTO PREZZI AL CONSUMO OPERAI E IMPIEGATI				TASSO FISSO 1,5%	TOTALE COEFF. DI RIVALUTAZ.	MONTANTE MESE
		INDICE ISTAT	DIFF.	INCIDENZA %	75% DELLA INCIDENZA			
Dic. 2016	15.12-14.01	100,3 ¹	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304	1,01795304
Dic. 2017	15.12-14.01	101,1	0,8	0,797607	0,598205	1,500	2,098205	1,02098205
Dic. 2018	15.12-14.01	102,1	1,0	0,989120	0,741840	1,500	2,241840	1,02241840
Dic. 2019	15.12-14.01	102,5	0,4	0,391773	0,293830	1,500	1,793830	1,01793830
Dic. 2020	15.12-14.01	102,3	0	0	0	1,500	1,500000	1,01500000
Dic. 2021	15.12-14.01	106,2	3,9	3,812317	2,859238	1,500	4,359238	1,04359238
Dic. 2022	15.12-14.01	118,2	12,0	11,29944	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576
Dic. 2023	15.12-14.01	118,9	0,7	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
2024 – DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2023 A TITOLO DI TFR								
Novembre	15.11-14.12	120,1	1,2	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dicembre	15.12-14.01	120,2	1,3	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017
2025 – DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2024 A TITOLO DI TFR								
Gennaio	15.01-14.02	120,9	0,7	0,582363	0,436772	0,125	0,561772	1,00561772
Febbraio	15.01-14.03	121,1	0,9	0,748752	0,561564	0,250	0,811564	1,00811564
Marzo	15.03-14.04	121,4	1,2	0,998336	0,748752	0,375	1,123752	1,01123752
Aprile	15.04-14.05	121,3	1,1	0,915141	0,686356	0,500	1,186356	1,01186356
Maggio	15.05-14.06	121,2	1,0	0,831947	0,623960	0,625	1,248960	1,01248960
Giugno	15.06-14.07	121,3	1,1	0,915141	0,686356	0,750	1,436356	1,01436356
Luglio	15.07-14.08	121,8	1,6	1,331115	0,998336	0,875	1,873336	1,01873336
Agosto	15.08-14.09	121,8	1,6	1,331115	0,998336	1,000	1,998336	1,01998336
Settembre	15.09-14.10	121,7	1,5	1,247920	0,935940	1,125	2,060940	1,02060940
Ottobre	15.10-14.11	121,4	1,2	0,998336	0,748752	1,250	1,998752	1,01998752

Nota: (1) Nuova serie 2015=100



2, 3 DICEMBRE | 9:30

TORINO
Centro Congressi Unione Industriali

EVENTO LIVE & DIGITAL

A che punto è il processo di **adozione dell'Intelligenza Artificiale** da parte delle imprese italiane? Quali sono le **strategie per adottare a livello aziendale** questa nuova tecnologia e **che vantaggi comporta** in termini di **produttività e governance**? Quali sono le **startup più interessanti** del settore? Scoprilo il **2 e 3 dicembre** partecipando in presenza a Torino o in diretta streaming a **AI Transition**, l'evento che Il Sole 24 Ore dedica all'**applicazione dell'Intelligenza Artificiale nell'industria**.



Inquadra il QR Code e scopri di più

24oreventi.com/aitransition2025

A cura di



In collaborazione con



UNIONE INDUSTRIALI
Torino

Main Partner



Official Partner

